



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO

ORDINANZA n. 137 / 2004

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino;

- Vista** la propria Ordinanza n. 66/96 in data 14 ottobre 1996, relativa alla "Disciplina del Travaso degli Oli Lubrificanti "come successivamente modificata con Ordinanza n.103/ 3 in data 3 novembre 2003;
- Vista** la Circolare Titolo: Porti Serie VIII n.16 prot. n.DEM3/1823 — emanata dalla Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 Luglio 2002 — con la quale, sostituendo tutte le disposizioni amministrative e tecniche attualmente in vigore in materia di servizio di bunkeraggio, sono state dettate le Linee Guida tecniche di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e lubrificanti alle navi "nell'ottica di contemperare l'opportunità di apertura del mercato a più operatori con la necessità di salvaguardia della sicurezza e la conseguente garanzia di alti standard di efficienza dei mezzi destinati all'espletamento del servizio";
- Vista** la propria Ordinanza n. 86/02 in data 01 ottobre 2002 e successive modifiche, relativa al "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino";
- Visto** il parere del Servizio Chimico di Porto in data 31.07.2003, acquisito a protocollo di questo Ufficio in data 04.08.2003;
- Visto** il parere del Servizio Chimico di Porto in data 26.08.04;
- Visto** il parere del Servizio Chimico di Porto in data 20.12.2004;
- Visto** Il parere dell'Autorità Portuale di Piombino, con protocollo n°4106/03 del 23.07.2003;
- Visto** Il parere dell'Autorità Portuale di Piombino, con protocollo n°5081/04 del 26.08.2004;
- Visto** Il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, con protocollo n°5113 in data 23.07.2003;
- Visto** Il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, con protocollo n°15008 in data 18.08.2004;
- Visto:** il D.M. 31 Luglio 1934 "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi";

- Visto:** il D. Lgs. 11 Febbraio 1998, n.32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art.4 comma 4, lett. c) della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
- Visto** il R. D. 20 Luglio 1934, n.1303 inerente alla disciplina della "importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei loro residui";
- Visti** gli artt. 17, 30, 65 e 81 cod. nav., l'art. 59 reg. cod. nav. e l'art. 14 della Legge 28 Gennaio 1994 n. 84;
- Ritenuto** necessario — in ossequio alla Circolare Ministeriale Titolo: Porti Serie VIII n.16 prot. n.DEM3/1823 — adeguare il Regolamento concernente la disciplina dell'attività di Travaso dei Combustibili e degli Oli lubrificanti, attualmente in vigore nel porto di Piombino, alle linee guida tecniche e di sicurezza emanate con la predetta Circolare, opportunamente integrate dai pareri tecnici in premessa citati, individuando prescrizioni tecniche ritenute necessarie per consentire di eliminare da ogni tipologia di operazione di Travaso i possibili rischi di incidente o di inquinamento garantendo, in tal senso, la sicurezza delle operazioni in parola nel Circondario di competenza;

O R D I N A

Articolo

Con decorrenza **01.01.2005** è approvato e reso esecutivo l'unito "**Regolamento per le operazioni di travaso combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle bettoline nel porto di Piombino**" che è parte integrante della presente Ordinanza.

E' abrogata, in pari data, l'Ordinanza n. 66/96 in data 14 Ottobre 1996 citata in premessa.

Articolo 2

I contravventori al "Regolamento" approvato con la presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi e sono ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare le disposizioni di cui al predetto Regolamento.

Piombino, 22.12.2004

*Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000*

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Marco BENEDINI



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO**

**REGOLAMENTO
PER LE OPERAZIONI DI TRAVASO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ED OLI
LUBRIFICANTI ALLE BETTOLINE NEL PORTO DI PIOMBINO**

**Art. 1
(Campo di applicazione)**

1. Le presenti norme si applicano a tutte le operazioni di combustibili e/o lubrificanti a mezzo di autobotti che si effettuano alle bettoline rifornitrici nel porto di Piombino.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini delle presenti norme si intendono:

Autorità Marittima: l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;

- **Autorità Portuale:** l'Autorità Portuale di Piombino;

Autobotte: il veicolo rispondente alle relative modalità costruttive richieste dall'Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché a quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e sue successive modifiche;

- **Bettolina:** nave cisterna di piccole dimensioni che effettua il servizio di bunkeraggio esclusivamente in ambito portuale, o nelle sue immediate vicinanze, ritenuta idonea da un ente tecnico riconosciuto, in base alle vigenti disposizioni, al servizio di rifornimento di liquidi combustibili e/o lubrificanti;

Travaso: operazione di travaso a caduta di combustibili e/o lubrificanti che si effettua alle bettoline rifornitrici a mezzo di autobotti; tale operazione si considera iniziata all'atto del collegamento delle manichette e terminata al successivo loro scollegamento;

- **Servizio Guardia ai Fuochi o Servizio Integrativo Antincendio:** il servizio di vigilanza antincendio espletato dai Vigili del Fuoco, ovvero da personale autorizzato ai sensi della vigente normativa ed iscritto nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav.;
- **Sorveglianza Antincendio:** la sorveglianza esercitata da personale della bettolina (munito di certificazione antincendio STCW) con i dispositivi antincendio di bordo attivati e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze) sotto la diretta responsabilità del Comando di bordo;
- **Sorveglianza Antinquinamento:** la sorveglianza esercitata da personale della bettolina da rifornire e/o dal personale della autobotte al fine di individuare ed arginare eventuali colaggi di prodotto.

Regolamento per le operazioni di travaso di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle bettoline nel porto di Piombino

Art. 3 (Autorizzazione dell'Autorità Marittima)

1. Le imprese che intendono effettuare le operazioni di travaso a mezzo di autobotti dovranno essere regolarmente iscritte nel Registro di cui all'art.68 del codice della navigazione tenuto dall'Autorità Portuale di Piombino.

2. Dette imprese dovranno, di volta in volta, munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo, conforme al modello "B", allegato al presente Regolamento.

3. La relativa richiesta, opportunamente redatta in due esemplari in carta legale, e compilata in modo conforme all'allegato "A" al presente Regolamento, dovrà essere avanzata alla bettolina da rifornire, nella persona del rappresentante dell'armatore, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni (48 ore per quelle da effettuarsi successivamente ad un giorno festivo) e, comunque, salvo comprovati casi di inderogabile necessità, in orario di ufficio.

Art. 4 (Condizioni e prescrizioni generali)

1. Fermo restando l'obbligo di ottemperare alle particolari prescrizioni aggiuntive di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, l'effettuazione delle operazioni di travaso dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il rifornimento delle cisterne della bettoline in banchina potrà essere effettuato tramite autobotti, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni e potranno essere autorizzate esclusivamente operazioni di travaso 2rer prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, non inferiore a 61° C;

3. Le autobotti, le quali, ognuna non potrà trasportare più di 30 tonnellate di prodotto, dovranno recarsi nella zona di interesse - entrando in ambito portuale esclusivamente dalla Via di Portovecchio (cavalcaferrovia) — e la loro permanenza in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di travaso della bettolina durante le quali il motore dell'automezzo rifornitore dovrà essere spento. Nel caso in cui il rifornimento preveda l'impiego di più di un mezzo, il successivo potrà accedere sottobordo solo dopo l'allontanamento del precedente;

4. Il rifornimento dovrà essere a circuito chiuso;

5. Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina (se esistente) lei motori devono essere provvisti di parascintille;

Regolamento per le operazioni di travaso di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle bettoline nel porto di Piombino

6. L'area interessata dalle suddette operazioni (chiusino, manichetta di collegamento e autobotte) dovrà essere appositamente recintata per un'ampiezza non inferiore a 20 metri in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee, e munita di cartello "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"; in prossimità della stessa dovranno essere posizionati due estintori a polvere da 9 kg di capacità estinguente non inferiore alla classe 55° 233B-C, un secchio di sabbia fine ed umida di almeno Kg 10 o altro materiale assorbente ed una ghiotta per contenere eventuali sversamenti durante il travaso.

7. All'interno dell'area delimitata di cui al precedente punto e per tutta la durata delle operazioni, intorno alla nave, alla autobotte ed alle manichette di collegamento, per un raggio di 20 metri non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee.

8. Le operazioni di travaso potranno svolgersi nell'arco delle ventiquattro ore; tuttavia si dovrà tenere conto, per contingenti motivi di sicurezza, delle ore di minore affollamento dei piazzali per le ore di imbarco/sbarco passeggeri/merci, ovvero preferibilmente in orario notturno. In tal caso, la zona dovrà essere adeguatamente illuminata con valore di intensità dell'illuminazione (illuminamento) non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro ovvero ai punti di attacco delle manichette e alle manichette stesse.

9. Il travaso dovrà avvenire con ordine e sollecitudine, sotto il diretto controllo del Comando di bordo, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento, ed il conducente dell'autobotte dovrà rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.

10. Le condizioni meteo-marine dovranno essere favorevoli; in caso di peggioramento delle stesse o di maltempo accompagnato da scariche elettriche le operazioni non dovranno avere luogo e, se iniziate, dovranno essere immediatamente sospese.

11. Il personale di coperta dovrà mantenere il collegamento VHF con la Centrale Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, alla quale dovrà essere comunicato l'inizio e il termine delle operazioni, nonché un qualunque ritardo, interruzione o sospensione.

12. Il Comandante della bettolina nonché l'autista dell'autobotte sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima nel caso si verifichi qualsiasi evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

13. Deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra l'autobotte e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa.

14. Prima di iniziare il travaso, il comandante della bettolina dovrà effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante, allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi. L'ordine di iniziare il pompaggio dovrà essere dato dal comando di bordo della bettolina. Al termine delle operazioni, lo specchio circostante dovrà essere nuovamente ispezionato a cura del personale delle unità interessate per constatare l'eventuale presenza di idrocarburi.

Regolamento per le operazioni di travaso di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle bettoline nel porto di Piombino

15. Durante le operazioni in parola, a bordo non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere.

16. Nel caso di travaso di combustibili deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e/o di Guardia Fuochi composto di 3 unità. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav.; qualora il servizio di vigilanza sia espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio (motopompa) e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. Detto servizio dovrà reso ai sensi del D.M. Interno n. 261 del 22.02.1996 Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n. 113, con relativo onere di spesa a carico del richiedente. In caso di mancata disponibilità il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima che provvederà ad utilizzare per lo stesso scopo GUARDIA FUOCHI abilitati. Qualora la sorveglianza sia espletata da una guardia fuochi abilitata, anche questa, quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma.

Art. 5 Prevenzione contro l'inquinamento

1. Durante le operazioni di travaso dovranno essere adottati da parte e a cura della bettolina e della ditta fornitrice del carburante tutti gli accorgimenti possibili ai fini della salvaguardia dell'ecosistema marittimo-costiero.

2. Le manichette devono essere adeguatamente sorrette, stese e di idonea lunghezza, onde evitare la rottura delle stesse. Al termine delle operazioni di travaso, le manichette potranno essere scollegate soltanto dopo essere state completamente drenate E', infine, fatto assoluto divieto di scaricare in mare o spargere sulla banchina eventuali residui di carburante rimasto nelle manichette.

3. Nel caso in cui, durante il travaso, si verifichino fuoriuscite di prodotti petroliferi o di altre sostanze inquinanti, eventi dannosi o stati di pericolo, dovrà essere informata immediatamente l'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza e dovranno essere sospese le operazioni di travaso. In particolare, nel caso di spandimenti di prodotto, il Comando di bordo dovrà porre in essere ogni attività di confinamento e contenimento provvedendo, altresì, a richiedere l'intervento della ditta concessionaria del servizio antinquinamento in ambito portuale per la bonifica dello specchio acqueo interessato dallo sversamento.

Regolamento per le operazioni di travaso di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle bettoline nel porto di Piombino

Art. 6 Responsabilità

1. Oltre al comandante della bettolina e al relativo direttore di macchine, se dal primo delegato al coordinamento delle operazioni, è congiuntamente responsabile delle operazioni di travaso il titolare della ditta fornitrice e l'autista dell'autobotte.

2. La ditta rifornitrice e il Comando di Bordo dell'unità in rifornimento sono tenuti in solido, in misura delle rispettive responsabilità eventualmente accertate, al pagamento delle spese di bonifica della zona inquinata.

Art. 7 Caratteristiche delle manichette

1. Le manichette utilizzate per le operazioni di travaso debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione — Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n° 105 del 21.09.2000.

2. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, copia del quale deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, e sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) la massima pressione d'esercizio;
- b) la massima temperatura d'esercizio, se del caso in relazione alla viscosità del prodotto oggetto del bunkeraggio, solo per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002;
- e) i prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- d) la data e la pressione del collaudo, nonché l'Ente che l'ha effettuato.

3. Su ogni singola manichetta o sulla relativa flangia devono essere stampigliati i dati di identificazione della manichetta nonché le condizioni massime di esercizio, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

Art. 8 Requisiti delle bettoline

1. Le bettoline - per le quali si richiede l'operazione di travaso di combustibile e/o olio lubrificante, per il successivo rifornimento a navi presenti in rada od in porto - devono ottemperare a tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione previste per tale tipo di unità navali, ed ai requisiti indicati nell'art.9 del "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino" approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n. 86/2002 del 1° Ottobre 2002 e come successivamente modificato.

Regolamento per le operazioni di travaso di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle bettoline nel porto di Piombino

2. Qualora le bettoline siano state precedentemente impiegate per trasporto di prodotti infiammabili (punto di accensione non superiore a 61°C), prima dell'operazione di travaso, dovranno essere munite di relativo certificato di gas free rilasciato dal competente Servizio Chimico del Porto.

Art. 9 Requisiti delle autobotti

1. Le autobotti impiegate per le operazioni di travaso dovranno essere tra quelle menzionate nella dichiarazione presentata all'Autorità Portuale ai fini dell'iscrizione dell'impresa esercente tale attività nel porto di Piombino nei Registri ex art.68 del Codice della Navigazione.

2. Detti automezzi ed i loro rimorchi dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili; il trattore dovrà, altresì, essere munito di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore e dotato di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato.

Art. 10 Prescrizioni aggiuntive

1 Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, il travaso con autobotti dovrà essere effettuato, in relazione alle caratteristiche del prodotto da travasare, alle strutture già presenti in porto, ed alle tipologie di traffici già esistenti, alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) Le banchine individuate per tale tipo di operazione sono, in relazione alla tipologia di prodotto: banchina lato nord della Darsena Pescherecci (solo per l'olio lubrificante), la banchina Magona Nord, Magona Sud e Marinai d'Italia, quando libere da navi commerciali;
- b) in caso di presenza di nave commerciale operativa ad una delle due banchine "Magona", al fine di evitare qualsiasi influenza al regolare svolgimento delle operazioni portuali, la bettolina dovrà posizionarsi alla banchina opposta, all'altezza del castello della nave da carico in quanto parte non operativa della stessa;
- c) in ossequio ai dettami della Circolare n.16 prot. DEM 3/1823 in data 19 luglio 2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - circa l'innalzamento del rischio di incidenti relativo alla circolazione in ambito portuale di automezzi con "prodotto pericoloso" — al fine di garantire comunque il servizio di rifornimento delle navi a mezzo bettolina, le operazioni di travaso potranno essere consentite in via del tutto eccezionale, ovvero quando la bettolina sia impossibilitata a lasciare il porto per recarsi al deposito costiero per il relativo rifornimento a causa di avverse condimeteo, e quando gli impianti di erogazione del deposito costiero siano impossibilitati, per qualunque causa opportunamente documentata a mezzo di dichiarazione rilasciata dalla Direzione del deposito stesso, alla erogazione dei prodotti. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla richiesta di cui al precedente art.3 comma 3.

**Regolamentò per le operazioni di travaso di
combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle
• bettoline nel porto di Piombino**

**Art. 11
Disposizioni Finali**

1. Eventuali situazioni non contemplate nel presente Regolamento, saranno valutate, di volta in volta, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, sentiti i pareri degli Enti e Servizi ritenuti necessari.

2. L'Autorità Marittima potrà, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, imporre tutte quelle prescrizioni aggiuntive ritenute necessarie ed indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di travaso, nonché, disporre l'interruzione delle operazioni qualora siano reputate pericolose per le operazioni commerciali e/o portuali delle navi presenti agli adiacenti ormeggi.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TRAVASO COMBUSTIBILE E/O OLIO

LUBRIFICANTE IN BETTOLINA A MEZZO AUTOBOTTE

•

Il sottoscritto _____ quale armatore/raccomandatario/comandante della Bettolina _____ T.S.L. _____ carica di Tonn. _____ di _____, ormeggiata al molo del porto di Piombino _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare il travaso di Tonn. _____ di _____ cat. _____ alla Bettolina sopramenzionata, a mezzo autobotte dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____ da autobotte a bettolina e dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____ da bettolina a nave .

Inoltre dichiara:

a) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino" approvato con Ordinanza n. 137/2004;

b) di assicurare l'osservanza delle eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;

c) che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;

d) che il travaso sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig _____ nella sua qualità di _____

Piombino, _____

**IL COMANDANTE DELLA
BETTOLINA**

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____ iscritta al n. _____ dei registri di cui al 2° comma dell'art. 68 del codice della navigazione tenuti dalla _____ dichiara:

a) che l'autobotte impiegata per il travaso richiesto, targata _____, in possesso di certificato di collaudo _____ e condotta dal Sig. _____ ed il relativo rimorchio sono in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;

b) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nel porto di Piombino", approvato con Ordinanza n. 137/ 2004;

e) che il combustibile/lubrificante trasportato è denominato _____ densità _____ alla temperatura di infiammabilità _____ °C.

d) che gli impianti antincendio di bordo sono pienamente efficienti.

Piombino, _____

p. LA DITTA FORNITRICE

(all'Ordinanza n. 137/2004 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO

AUTORIZZAZIONE TRAVASO

11 sottoscritto _____ Comandante del porto di Piombino/

opportunamente delegato dal Comandante del Porto di Piombino:

- **VISTA** l'istanza in data avanzata dall'Armatore/Raccomandatario/Comandante della **Bettolina** intesa ad ottenere l'autorizzazione all'effettuazione del Travaso a detta unità a mezzo autobotte, opportunamente integrata della prevista dichiarazione della Ditta _____
- **VISTA** la propria ordinanza n. 137/2004 in data 22.12.2004;

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti dei terzi, il travaso di tonn. _____ di _____ alla Bettolina sopramenzionata.

Le operazioni, che avranno luogo presso il molo _____ in data alle ore con durata prevista di ore, dovranno svolgersi alle condizioni previste dall'Ordinanza in premessa, nonché alle eventuali prescrizioni aggiuntive:

a) _____

b) _____

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione, salve le responsabilità penali e civili conseguenti.

La Ditta fornitrice ed il Comando di bordo saranno, comunque, tenuti al pagamento delle spese per la bonifica delle acque a seguito di inquinamento derivante da spandimento di prodotto anche accidentale.

L'Amministrazione Marittima rimane in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità derivanti dalla presente autorizzazione.

Piombino, _____

IL COMANDANTE DEL PORTO